

Delib. n. 1644 del 16-04 all'1.05-2015



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 14-04-2015

COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del Consiglio Comunale giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n.101-Servizio I S.G. dell'1-04 2015.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 15,45 e seguenti nella Casa Comunale e' presente:

Il Commissario Straordinario Dott. Fulvio Bellomo

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ragusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
 - Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
 - Visto il decreto della Regione Siciliana n.101-Servizio I S.G. dell' 1-04-2015 con il quale e' stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.
- Vista la L.R. 44/91;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI"

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 02 DEL 14.04.15

Settore competente: VII - servizio: AMBIENTE

Premesso che:

1. il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto è dotato di Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione Commissario n. 319 del 14/06/2001;
2. lo stesso è promanazione del D.Lgs. 22/97 non più vigente in quanto integralmente sostituito dal T.U.A. approvato con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che il precedente regolamento non risponde più alle disposizioni vigenti in materia ambientale e occorre rivedere integralmente la disciplina riguardante la gestione del servizio, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente;

Tenuto conto che è obbligo degli Enti disciplinare con proprio regolamento le modalità di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g), nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2014 di approvazione e perimetrazione in Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.) del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto coincidente con il territorio comunale di pertinenza;

Vista la proposta dell'Ufficio interessato, relativa all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., nonché i relativi atti di indirizzo;

Visto il Testo Unico Enti Locali vigente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

SI PROPONE

- 1) Di approvare la proposta di Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati qui allegata per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del procedimento

ing. Salvatore Torre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Storre', written in a cursive style.



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Approvato con deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 02
del 14-04-2015

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione	1
Art. 2 Finalità del regolamento	1
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Competenze del Comune	4
Art. 5 Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti	5
Art. 6 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento	5
Art. 7 Informazione, educazione e comunicazione	6
Art. 8 Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	6

Titolo II Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 9 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti	7
Art. 10 Autocompostaggio	7

Titolo III Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 11 Classificazione dei rifiuti	9
Art. 12 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	10
Art. 13 Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione	11
Art. 14 Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	11

Titolo IV Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 15 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati	13
Art. 16 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta - Metodi di raccolta	13
Art. 17 Conferimenti dei rifiuti ed utilizzo dei contenitori	14
Art. 18 Operazioni di raccolta	15
Art. 19 Conferimento dei rifiuti assimilati	15
Art. 20 Raccolta differenziata	16
Art. 21 Imballaggi	16
Art. 22 Modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata	17
Art. 23 Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali	19
Art. 24 Utilizzo dei contenitori	20
Art. 25 Contenitori portarifiuti	21
Art. 26 Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso le isole ecologiche	21
Art. 27 Attività non continuative	23
Art. 28 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni	23
Art. 29 Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane	24
Art. 30 Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani	24
Art. 31 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta	25
Art. 32 Modalità di pesatura dei rifiuti	25
Art. 33 Trasporto	26

Titolo V Pulizia del territorio

Art. 34 Servizio di spazzamento e pulizia	27
Art. 35 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti	28
Art. 36 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	28
Art. 37 Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo	29
Art. 38 Pulizia delle aree occupate da manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti	29
Art. 39 Cantieri su aree pubbliche e private	30
Art. 40 Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi	30
Art. 41 Siringhe abbandonate	30
Art. 42 Volantinaggio	30
Art. 43 Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali	31
Art. 44 Rifiuti abbandonati	32

Titolo VI Accertamenti, sanzioni e controlli

Art. 45 Divieti	34
Art. 46 Accertamenti e controlli	34
Art. 47 Sanzioni per violazioni al regolamento	35

Titolo VII Disposizioni finali

Art. 48 Riferimenti ad altre disposizioni	36
Art. 49 Modifiche degli allegati al regolamento	36
Art. 50 Entrata in vigore	36
Art. 51 Norme transitorie	36

Allegati al regolamento

Allegato A - Classificazione e limiti quantitativi e qualitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani	37
Allegato B - Tipologie e modalità di gestione e conferimento delle singole frazioni differenziate	39
Allegato C - Sanzioni per violazioni al regolamento	47

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 **(Campo di applicazione)**

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito "regolamento", dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"¹.
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si basa sul Piano di intervento per la raccolta dei rifiuti, trasporto e spazzamento del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, approvato dalla Regione Siciliana.

Art. 2 **(Finalità del regolamento)**

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - f) le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
 - g) le misure volte ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti raccolti dal servizio pubblico in impianti appropriati e con modalità che garantiscano un alto grado di tutela e protezione della salute, dell'ambiente e delle risorse naturali, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori o odori, senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;

¹ L'art. 198, comma 2 così recita: "I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."

- i) le modalità volte a favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla gestione dei rifiuti;
- j) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3 (Definizioni)

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.

2. Ai fini del regolamento, si intende per:

- rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
- rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani dal regolamento;
- produttore dei rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in apposita attrezzatura, impianto di trattamento o di smaltimento;
- raccolta porta a porta: raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- raccolta su chiamata: raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il gestore del servizio;
- raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriali ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
- raccolte selettive: rifiuti urbani che, pur avendo un'origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l'ambiente;
- frazione secca da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;
- frazione secca da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
- frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;
- frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", la cui gestione è disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- rifiuti ingombranti: rifiuti di provenienza domestica e non domestica (questi ultimi sulla base delle indicazioni del regolamento di gestione dei rifiuti urbani) costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi e sono caratterizzati da dimensioni tali da non poter essere conferiti al servizio di raccolta ordinario;
- spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;
- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione o dal punto di raccolta al luogo di trattamento o smaltimento;
- stoccaggio: deposito preliminare di rifiuti in attesa di una successiva fase di trattamento;
- cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;
- trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- recupero: le operazioni necessarie ad ottenere dai rifiuti prodotti o materie prime secondarie conformemente all'allegato C alla Parte quarta del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., compreso il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti;
- rifiuto indifferenziato: rifiuto costituito dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento e le parti residuali dei rifiuti ingombranti;
- rifiuti spiaggiati: rifiuti che derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali;
- autocompostaggio: il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito autocompostaggio e consente di trasformare la frazione organica umida e la frazione verde prodotta in terriccio per l'orto e il giardino. I rifiuti che si possono compostare sono scarti di cucina, quali avanzi di frutta, verdura, carne, pesce, fondi del caffè, gusci d'uovo, piccole ossa e scarti della manutenzione delle aree verdi domestiche, come ad esempio fogliame, fiori, sfalci erbosi, ramaglie di potatura. Il compostaggio può essere effettuato utilizzando compostiere o casse di compostaggio, cumuli o concimaie;
- compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;

- contenitore: recipiente (es. sacco, paper-box, cassonetto ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti;
- sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, delle spiagge marittime e lacuali e sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani, l'avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- gestore del servizio: affidatario/affidatari dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene del suolo.
- centro comunale di raccolta (CCR): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento. La gestione del centro di raccolta è oggetto di apposito regolamento comunale. Qualora il Comune dovesse usufruire di un centro di raccolta intercomunale farà proprio il regolamento di gestione con provvedimento dell'organo competente;
- isola ecologica: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Art. 4

(Competenze del Comune)

1. Fino all'avvio delle attività del soggetto appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
 - i rifiuti urbani;
 - i rifiuti assimilati;
 - spazzamento stradale.
2. Il Comune, d'intesa con il gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:
 - tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia. Il Comune, in accordo col gestore del servizio, può promuovere forme di collaborazione attraverso protocolli ed iniziative con associazioni riconosciute di volontariato e di utilità sociale per la realizzazione di attività di promozione della raccolta differenziata, della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, del riciclo dei materiali e del riuso degli oggetti.
3. Le attività proposte dalle associazioni devono essere descritte in una relazione dettagliata dalla quale risultino le effettive capacità e dotazioni del proponente affinché siano garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie nella realizzazione delle stesse, dell'osservanza delle quali le associazioni rimangono uniche responsabili.

4. Tutti i rifiuti che derivassero dalle attività di cui ai precedenti commi dovranno essere smaltiti conformemente alla normativa vigente.

Art. 5

(Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.
2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:
 - a) rispettare i tempi e le modalità di conferimento dei rifiuti che verranno stabiliti dal gestore, come indicato al successivo art. 18;
 - b) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
 - c) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
 - d) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 6

(Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento)

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006².

Art. 7

(Informazione, educazione e comunicazione)

² L'art. 185 così recita: "1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verterà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter."

1. Il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate, a:
 - a) pubblicizzare tempestivamente le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b) realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c) istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero verde e contatto internet;
 - d) assicurare la presenza sui contenitori per la raccolta di tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento dei materiali;
 - e) utilizzare siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.
 - f) mettere a disposizione degli utenti la Carta del servizio.
2. Le informazioni sulla gestione dei rifiuti del territorio comunale sono rese disponibili a chiunque ne faccia richiesta con le modalità previste dal D. Lgs. n. 195/2005³.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni tramite il proprio Ufficio Ambiente.
4. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.

Art. 8

(Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili)

1. La Città di Barcellona Pozzo di Gotto studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.
2. Il gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dalla Città di Barcellona Pozzo di Gotto adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

³ Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

TITOLO II

Riduzione della produzione dei rifiuti

Art. 9

(Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti)

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con i Liberi Consorzi Comunali, l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri enti e consorzi;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio;
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso all'autocompostaggio degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza alla popolazione.
2. Il Comune promuove inoltre:
 - a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali fontane e case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - b) l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso riduzioni tariffarie per chi li utilizza e/o la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni;
 - c) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - d) la diffusione della filiera corta, anche attraverso l'organizzazione di mercati del contadino;
 - e) la diffusione della vendita di prodotti alla spina, al fine di ridurre l'utilizzo di imballaggi;
 - f) la promozione e la diffusione del "reverse vending" sul territorio comunale

Art. 10

(Autocompostaggio)

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'autocompostaggio della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'autocompostaggio utilizzando esclusivamente la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa.
3. Il materiale di risulta dell'autocompostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc..
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.

5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro comunale di raccolta o secondo le modalità che verranno comunicate dal Comune e/o dal gestore del servizio.
10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
11. Il Comune, ai sensi del vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), può prevedere riduzioni della tariffa sui rifiuti nei confronti degli utenti che praticano l'autocompostaggio. Con separata delibera di Giunta sono fissate le condizioni per il riconoscimento delle relative agevolazioni.
12. L'autocompostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

Titolo III

Classificazione dei rifiuti e assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 11

(Classificazione dei rifiuti)

1. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da giardini e aree verdi, sia pubbliche che private, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione: i rifiuti costituiti da inerti di costruzione e demolizione, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006⁴;
- c) rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) rifiuti da attività commerciali;
- f) rifiuti da attività di servizio;

⁴ L'art. 184-bis così recita "1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

- g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) rifiuti provenienti da attività sanitarie.
3. Ai fini del presente regolamento sono classificati come rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 12

(Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del decreto legislativo 152/2006, nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 195, comma 2⁵, lettera e) del decreto medesimo, disciplina le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base ai criteri quali-quantitativi di cui all'articolo 13.
2. Possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
 - a) derivino da attività di servizio (es. associazioni, biblioteche, luoghi di culto, musei, scuole, uffici, enti pubblici, studi professionali, agenzie, banche, istituti di credito, ospedali, distributori carburanti, stazioni ferroviarie, carceri, case di cura e di riposo, caserme, ricoveri);
 - b) derivino da attività ricreative (es. cinematografi, teatri, impianti sportivi, discoteche, night club, campeggi, alberghi, stabilimenti balneari);
 - c) derivino da attività di ristorazione (es. osterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, birrerie, mense, bar, caffetterie, pasticcerie);
 - d) derivino da attività artigianali (es. elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, barbieri, estetiste, parrucchieri, autofficine, carrozzerie, elettrauto);
 - e) derivino da attività commerciali (es. cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, edicole, farmacie, tabaccai, autosaloni, macellerie, panetterie, salumerie, supermercati, fiorai, ortofrutta, pescherie, mercati);
 - f) derivino da attività industriali;
 - g) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254⁶;

⁵ L'art. 195, comma 2, lettera e) così recita: "2. Sono inoltre di competenza dello Stato: (...) e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani."

⁶ L'art. 2, comma 1, lett. c) e d) così recita: "1. Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 aprile 2002; d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002: 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una

- h) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti da lavorazione industriale.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al comma 2 possono essere assimilati ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

(Criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione)

1. Sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai manufatti e dai materiali riportati nell'allegato A al regolamento, classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.
2. I quantitativi massimi di rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani sono riportati nell'allegato A del regolamento.

Art. 14

(Gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani)

1. Il Comune concorda con il gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006⁷.
2. Qualora le caratteristiche dei rifiuti assimilati, per quantità o qualità, impediscano o rendano difficoltosa la gestione da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, è possibile sottoscrivere un accordo tra il produttore e il gestore per definire le modalità di gestione dei rifiuti medesimi.
3. Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a propria cura e a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 152/2006⁸.

delle seguenti caratteristiche: 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 2b) siano contaminati da: 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile; 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico; 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che: 3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali; 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;"

⁷ L'art. 205 prevede, quale obiettivo minimo, il raggiungimento di una percentuale del 65% di raccolta differenziata.

⁸ L'art. 188 così recita: "1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. 3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i

propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. 4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. 5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti."

Titolo IV Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 15

(Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale.
2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Si intendono serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 1500 m misurabili sulla viabilità ordinaria dai punti di conferimento, sia stradali che domiciliari.
4. Per viabilità ordinaria si intendono le vie pubbliche e quelle private ad uso pubblico, vicinali, interpoderali e simili ad uso pubblico, riconosciute dal Comune, ossia sulle quali sia ammesso il libero transito.
6. Resta fermo l'obbligo per coloro che risiedono nelle zone non comprese nelle aree di cui ai commi precedenti di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino.

Art. 16

(Criteri organizzativi per i servizi di raccolta - Metodi di raccolta)

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto gestore del servizio attraverso contratto di gestione.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata con forme che favoriscano la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime secondarie.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando:
 - a) il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - b) la salvaguardia della fauna e della flora, evitando ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - c) il rispetto delle esigenze di pianificazione economica e territoriale.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite ai sensi del Piano di Intervento approvato con D.D.G. dell'Ass. Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 1342 del 08/09/2014.
6. In particolar modo, in relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, alla conformazione del territorio e alle caratteristiche socio-demografiche della popolazione, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) con isole ecologiche mobili, posizionate singolarmente o raggruppate su aree pubbliche all'interno delle quali possono essere depositati i rifiuti indifferenziati o

altre specifiche frazioni di rifiuti differenziati come ad es. carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro, metalli e frazione organica umida.

- b) porta a porta, per il ritiro dei rifiuti direttamente presso le abitazioni per mezzo di contenitori rigidi o sacchi;
 - c) presso particolari utenze, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive;
 - d) a chiamata, per specifiche esigenze quali il ritiro dei rifiuti ingombranti;
 - e) presso centri di raccolta comunali o isole ecologiche, dotati di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti;
 - f) nei cestini stradali, ubicati in diversi punti della città in modo da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino, installati dal gestore del servizio, che provvede anche al loro periodico svuotamento e pulizia;
 - g) altre modalità comunque conformi ai principi di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Possono essere collocati su richiesta degli interessati contenitori per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti in area privata, con specifici accordi tra il soggetto gestore del servizio e il richiedente.
8. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 17

(Conferimento dei rifiuti ed utilizzo dei contenitori)

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore che è tenuto a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.
2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno territorio del Comune di residenza; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto rifiuti provenienti da altri territori comunali.
3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.
4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.
5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:
 - a) i rifiuti speciali;
 - b) i rifiuti elettronici (RAEE);
 - c) sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - d) macerie provenienti da lavori edili;
 - e) rifiuti contenenti sostanze pericolose.

6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta o negli idonei sacchi chiusi (e/o in buste biodegradabili), fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.
8. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare i rifiuti impedendo la corretta chiusura del contenitore, né depositarli all'esterno degli stessi.
9. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
10. Ove si verificassero dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio la lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, il produttore dovrà provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente.
11. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
12. Il produttore è responsabile dei propri rifiuti fino al momento del loro prelievo compresi eventuali danni a terzi conseguenti all'esposizione dei rifiuti stessi.

Art. 18

(Operazioni di raccolta)

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 16 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il gestore.
2. Il gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta.
3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

Art. 19

(Conferimento dei rifiuti assimilati)

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani esclusivamente presso il centro comunale di raccolta, presso le isole ecologiche preventivamente autorizzate, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3 comma 2, nei contenitori appositamente predisposti dal gestore per i rifiuti urbani o secondo le diverse modalità concordate con il soggetto gestore del servizio.
2. I materiali conferiti devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
3. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

Art. 20

(Raccolta differenziata)

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati i rifiuti oggetto di raccolta differenziata, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.
5. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

Art. 21
(Imballaggi)

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1⁹, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 22

(Modalità organizzative del servizio di raccolta differenziata)

⁹ L'art. 218, comma 1, così recita: " 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per: a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo; f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d); h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo; i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni e' riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato; l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia; m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore; o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico; p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori; r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni; t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte

1. La raccolta differenziata avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti all'utenza dal gestore del servizio e rimangono di proprietà del gestore stesso.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e riportare chiaramente a quali tipologie sono dedicati, utilizzando diverse forme e colori e, se del caso, scritte apposite.
6. I contenitori sono collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri concordati e condivisi tra il Comune ed il gestore del servizio, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del decoro urbano.
7. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
8. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.
9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di tre unità immobiliari.
10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio.
11. E' obbligo dell'utenza non condominiale provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti e di riporli all'interno dei cortili dopo l'avvenuto servizio di raccolta.
12. E' consentito al gestore concordare diverse modalità di esposizione dei contenitori direttamente con i condomini.
13. Il gestore, per specifiche esigenze di servizio (comunque da concordare con la stazione appaltante) può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.
14. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.
15. Il gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro

quarta del presente decreto o loro concessionari; u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate; v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate; z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220; aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso; bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili; cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell'imballaggio stesso; dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso."

svuotamento, segnalandolo agli ispettori ambientali o altra autorità per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

16. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicata nei successivi articoli.
17. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Allegato B al presente regolamento.

Art. 23

(Modalità organizzative dei servizi di raccolta stradali)

1. Il servizio di raccolta stradale è attuato mediante appositi contenitori (mobili) nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti con le modalità e nei tempi stabiliti dal gestore.
2. I contenitori scarrabili su strada devono essere conformi per tipologia e posizionamento a quanto disposto dal Codice della strada e devono riportare le istruzioni da seguire per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati.
3. Lo svuotamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in essi contenuti avviene periodicamente utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
6. Il posizionamento dei contenitori deve essere in ogni caso effettuato tenendo conto delle prescrizioni del Codice della strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto del decoro urbano.
7. L'area interessata dai contenitori deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo o costituita da piazzole ricavate nei marciapiedi; a cura del gestore devono essere installate, quando necessario, le protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione dei contenitori. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche che impediscano la fruizione del servizio da parte dei disabili.
8. Al fine di consentire le operazioni di scarramento dei contenitori da parte del gestore del servizio, ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada è vietato parcheggiare veicoli a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio.
9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
10. Nella collocazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.
11. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
12. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dal gestore del servizio.

13. Modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori possono essere richieste dalle amministrazioni o dai conduttori degli stabili interessati con motivata domanda al gestore del servizio, che provvede all'accoglimento o al diniego motivato della stessa, secondo le modalità previste dalla Carta del servizio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
14. Il servizio di raccolta stradale comprende anche la raccolta, ad ogni passaggio, di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.
15. Tutti i soggetti che eseguono lavori che interferiscono con le aree su cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo se i lavori comportano lo spostamento di contenitori o ne limitano l'accessibilità e sono tenuti, a proprio carico, all'eventuale ripristino delle piazzole e della segnaletica.
16. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove urbanizzazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria devono essere previsti e realizzati gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani.

Art. 24

(Utilizzo dei contenitori)

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.
2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.
3. Oggetti taglienti o acuminati, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta, devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
4. È vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.
5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.
6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.
7. È vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.

Art. 25

(Contenitori portarifiuti)

1. I contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico sono installati dal gestore del servizio, che provvede anche al loro periodico svuotamento e pulizia.
2. La tipologia dei contenitori portarifiuti deve essere approvata dall'Amministrazione Comunale; su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.

Art. 26

(Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso le isole ecologiche)

1. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso le isole ecologiche.
2. Detti luoghi hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:
 - a) la realizzazione di materiale informativo;
 - b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc;
 - c) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.
3. Le isole ecologiche sono costituite da aree appositamente progettate, realizzate e gestite per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani, rifiuti assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
4. Possono essere conferite alle isole ecologiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - b) rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - c) rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, indumenti usati, medicinali scaduti, bombolette spray contrassegnate dai simboli t e/o f, etc.
 - d) eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate.
5. Le aree di localizzazione delle isole ecologiche devono essere recintate, presidiate e custodite.
6. Le isole ecologiche adottano orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
7. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nelle isole ecologiche sono conferiti direttamente dall'utenza.
8. L'isola ecologica deve essere dotata di pese idonee alla verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti e avviati a destino, fatta eccezione per strutture di ridotte dimensioni

- all'interno delle quali non risulti tecnicamente e economicamente realizzabile l'installazione dei suddetti sistemi di pesatura.
9. Presso l'isola ecologica possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo del Comune di conferimento (o dei Comuni di conferimento, qualora sia formalizzato il ruolo sovracomunale della struttura in questione).
10. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati nei limiti e nelle quantità determinate sulla base delle ricettività impiantistiche specifiche e fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti.
11. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno delle isole ecologiche sono le seguenti:
- a) separazione delle varie tipologie di rifiuto;
 - b) conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati;
 - c) divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
 - d) divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
 - e) sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
 - f) rispetto dei limiti quantitativi eventualmente indicati dal gestore per ciascun isola ecologica;
 - g) rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno dell'isola ecologica e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia l'isola ecologica.
12. Quando le isole ecologiche sono chiuse e/o non presidiate, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
13. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità dell'isola ecologica stessa.
14. Il gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area.
15. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti alle isole ecologiche a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.
16. Il gestore è responsabile:
- a) della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico dell'isola ecologica, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
 - b) della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
 - c) del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
 - d) del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
 - e) della vigilanza e della custodia dell'impianto;
 - f) dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 27

(Attività non continuative)

1. Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione al gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare

al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Art. 28

(Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni)

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".
2. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:
 - a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
 - b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5)¹⁰ del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3)¹¹ del decreto del Presidente della Repubblica

¹⁰ L'art. 2, comma 1, lettera e), numero 5) così recita: "rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: (...) 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);"

¹¹ L'art. 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) così recita: "rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; (...) 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; "

254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.
9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;
10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 29

(Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane)

1. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono gestiti a cura del gestore del servizio idrico integrato.
2. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane, costituiti dal residuo solido raccolto nei dissabbiatori e nelle griglie degli impianti, ovvero residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici e carta, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché privi di sostanze pericolose, ai sensi dell'allegato A al presente regolamento.

Art. 30

(Regolamentazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Nel centro di raccolta è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
2. I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche e non domestiche e dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio.
3. L'accesso al centro di raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta sono elencate nel regolamento di gestione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
5. Il centro di raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
6. La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel regolamento di gestione del centro di raccolta, sarà concordata con l'Amministrazione comunale che si attiverà tramite il gestore del servizio.

Art. 31

(Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

Art. 32

(Modalità di pesatura dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f)¹² del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti e a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il Comune ha l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006. Il gestore del servizio effettua altre pesate aggiuntive dei propri mezzi richieste dal Comune ed è tenuto ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi eventualmente raccolti presso altri Comuni autorizzati alle operazioni di trasferimento nel centro comunale di raccolta del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
3. Il Comune e il gestore del servizio possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.
4. I dati riguardanti i quantitativi dei rifiuti raccolti e smaltiti suddivisi per tipologia sono raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e sono a disposizione del Comune e degli Enti competenti in materia.

Art. 33

(Trasporto)

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con automezzi che abbiano caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della strada.
3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento, la cernita ed il raggruppamento prima del trasporto presso centri autorizzati.
4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare le 48 ore (con esclusione dal computo dei giorni interdetti alla circolazione) per i materiali putrescibili, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati legate a situazioni imprevedibili.

¹² L'art. 198, comma 2 così recita: "2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d)."

5. Le operazioni di trasbordo di rifiuti devono essere effettuate con modalità che impediscano la dispersione di rifiuti, polveri o cattivi odori, lo sversamento di liquami e la generazione di rumore oltre i limiti consentiti da leggi e regolamenti.

Titolo V
Pulizia del territorio

Art. 34

(Servizio di spazzamento e pulizia)

1. Il servizio di spazzamento e pulizia è assicurato sul territorio comunale limitatamente a:
 - a) strade e piazze comunali;
 - b) strade e piazze nelle quali viene effettuato il lavaggio stradale;
 - c) tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - d) gallerie e sottopassi pubblici;
 - e) fontane, fontanelle pubbliche;
 - f) strade ed aree private destinate ad uso pubblico risultanti da un elenco allegato al contratto con il gestore;
 - g) griglie di deflusso delle caditoie stradali;
 - h) arenili, rive ed alvei dei fiumi e dei corsi d'acqua non date in concessione, aree golenali purché libere ed accessibili;
 - i) aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili; cigli delle strade e delle aiuole; aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite, tra cui i mercati, per le quali non sia prevista la pulizia in forma autogestita.
2. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì:
 - a) la rimozione delle carcasse di animali su strade e aree pubbliche;
 - b) il diserbo stradale;
 - c) il lavaggio di strade, piazze e marciapiedi.
3. La definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione del servizio di spazzamento e pulizia è stabilita nel contratto, individuando le più affidabili soluzioni tecnologiche, operative ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità del traffico e sosta veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.
4. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio, così come indicato dall'apposita segnaletica.
5. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche relative alla frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.
6. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio deve adottare le misure utili ad evitare la commistione delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
7. E' fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.
8. La pulizia delle spiagge marittime e delle rive di fiumi, torrenti, canali e fossi di competenza comunale appartenenti a pubblici demani deve essere effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità ovvero su specifica e motivata richiesta, d'intesa con il Comune.
9. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende anche il periodico diserbo da infestanti dai marciapiedi e dalle cunette manualmente, meccanicamente e, se consentito, con trattamenti chimici con la periodicità e nelle modalità previsti dall'Amministrazione Comunale e dalla normativa vigente.

10. Il gestore del servizio, nel contesto delle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, provvede a mantenere sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto la superficie dei pozzetti stradali, delle griglie o l'ingresso delle cosiddette "bocche di lupo" al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
11. È fatto assoluto divieto per chiunque e per gli operatori che provvedono alle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato introdurre e accumulare rifiuti nelle caditoie stradali di varia natura.
12. Il gestore del servizio deve provvedere al lavaggio di strade, piazze e marciapiedi secondo le frequenze, le modalità e le zone stabilite dal contratto di servizio.
13. Per l'esecuzione del servizio il gestore del servizio dovrà utilizzare macchinari, attrezzature mobili e autoveicoli adatti e idonei allo scopo e dovranno essere utilizzati detergenti la cui composizione sia compatibile con un utilizzo urbano, con la tutela dell'ambiente e la salute pubblica.

Art. 35

(Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti)

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 36

(Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti)

1. Nelle aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti compatibilmente con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal gestore del servizio in accordo con il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori devono pulire l'area del mercato e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.
4. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

Art. 37

(Obblighi per la pulizia e l'igiene del suolo)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, occupa anche temporaneamente aree o spazi pubblici o di uso pubblico è obbligato a provvedere alla pulizia del suolo concesso e dello spazio immediatamente circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. È fatto obbligo agli utenti domestici e a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sono obbligati al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.
4. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
5. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale; i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. Il proprietario di terreni prospicienti strade pubbliche e marciapiedi è tenuto all'obbligo, a propria cura e spese, della regolare pulitura da erbacce e sfalci del tratto di propria pertinenza.

Art. 38

(Pulizia delle aree occupate da manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti)

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

Art. 39

(Cantieri su aree pubbliche e private)

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Art. 40

(Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi)

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Art. 41

(Siringhe abbandonate)

1. Appartengono a questa tipologia siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del comune presso idonei impianti di incenerimento.
2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private". In particolare gli aghi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non devono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Art. 42

(Volantinaggio)

1. E' fatto divieto a chiunque di distribuire sul territorio comunale volantini, depliant, brochures, pieghevoli e opuscoli cartacei di ogni tipo (in avanti materiale pubblicitario) nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sui portoni delle abitazioni private e sui parabrezza e/o lunotti dei veicoli in sosta.
2. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.
3. E' vietato, inoltre, lasciare il materiale pubblicitario all'interno degli stabili o nelle cassette postali ove sia apposta una scritta con la quale si vieta l'immissione di qualsiasi tipo di pubblicità.
4. E' fatto divieto di distribuire, in tutto il territorio comunale, volantini ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci.

5. Si fa obbligo a chi riceve il materiale pubblicitario di procedere al corretto smaltimento del materiale cartaceo ricevuto.
6. La distribuzione del materiale pubblicitario (non più di un volantino per nucleo familiare) potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o pubblicitarie, con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali. La distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato ed idonee a contenere per dimensione e quantità i volantini pubblicitari e simili che, al pari di altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
7. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità, mediante volantinaggio, sono tenuti a non disperdere il materiale pubblicitario sulle aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.
8. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito di tali manifestazioni. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo a cittadini/utenti che si dimostrino interessati a riceverlo.
9. Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti:
 - a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche;
 - b) l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro – onlus;
 - c) le comunicazioni di pubblica utilità, rivolte alla cittadinanza, effettuate dall'amministrazione pubblica o da altri enti o aziende pubbliche.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, i trasgressori materiali della violazione (privati cittadini, incaricati della distribuzione del materiale pubblicitario e aziende committenti, individuate nei soggetti commerciali il cui prodotto o attività viene reclamizzata) saranno tutti autonomamente soggetti alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 43

(Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali)

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia di impedire che l'animale sporchi con deiezioni le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti ed in generale le aree pubbliche.
2. Coloro che conducono cani per le strade e spazi pubblici sono obbligati ad essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, nonché di rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani, depositandoli le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
3. Dai predetti obblighi sono esentati i non vedenti accompagnati dal loro cane.
4. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune la spesa sostenuta per la pulizia.
5. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.

6. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
7. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
8. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

Art. 44 **(Rifiuti abbandonati)**

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.
2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.
3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192¹³ del decreto legislativo 152/2006:
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;
 - nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile. In ogni caso risponderà in solido il proprietario dell'area privata o il

¹³ L'art. 192 così recita: "1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni."

titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area privata, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. In caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il Sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.
7. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Titolo VI **Accertamenti, sanzioni e controlli**

Art. 45 **(Divieti)**

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:
 - abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti,
 - imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati;
 - cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali mobili dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali;
 - immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
 - incendiare rifiuti di qualsiasi genere e gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 - non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata;
 - conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento.
2. Ove svolta la raccolta "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal regolamento.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

Art. 46 **(Accertamenti e controlli)**

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali, gli ispettori ecologici del gestore del servizio e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D. Lgs. n. 152/2006 o da altre norme di legge in materia ambientale.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
3. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
4. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
5. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o

utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

6. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 47

(Sanzioni per violazioni al regolamento)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'allegato C al presente regolamento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 48

(Riferimenti ad altre disposizioni)

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 49

(Modifiche degli allegati al regolamento)

1. Gli Allegati al presente regolamento potranno essere aggiornati con delibera di Giunta Municipale in relazione a nuove modalità e tipologie di raccolta differenziata, a nuove tecnologie disponibili e a nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti, nonché al fine di variare le sanzioni e/o i criteri quantitativi e qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, anche in base ai criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, o a seguito di sopravvenute nuove disposizioni.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio n. 319 del 14/06/2001.

Art. 51

(Norme transitorie)

1. Il Piano industriale della raccolta approvato dall'Assessorato Energia e dal dipartimento rifiuti della Regione Siciliana prevede il passaggio graduale al sistema di raccolta domiciliare porta a porta e con isole ecologiche mobili, che nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si prevede di completare nel 2015; fino ad allora parte del territorio sarà ancora servita con il sistema di raccolta stradale.

Allegato A

Classificazione e limiti quantitativi e qualitativi dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani

Nella definizione dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione, i presenti criteri fanno riferimento ai seguenti principi:

- riduzione della quantità di rifiuti speciali destinati allo smaltimento;
- limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
- sostegno alla raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l'avvio a recupero in circuiti privati.

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg. di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati agli urbani. Tali limiti rimarranno validi sino all'emanazione dei previsti criteri attuativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 152/2006.

CER	Descrizione	Limiti quantitativi annui
		Kg/anno
030101	scarti di corteccia e sughero	3.000
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	2.000
080318	toner esauriti non pericolosi	20
150101	imballaggi di carta e cartone	12.000
150102	imballaggi in plastica	9.000
150103	imballaggi in legno (escluso pallet)	6.000
150104	imballaggi in metallo	4.000
150105	imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, CA, tetrapak)	3.000
150107	imballaggi in vetro	9.000
200101	carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici)	9.000
200102	vetro (p.es. contenitori di vetro, damigiane, lastre)	6.000
200110 200111	abbigliamento prodotti tessili	100
200125	oli e grassi commestibili	20
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi diversi	25
200130	detergenti non pericolosi	15
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	25

200134 160604 160605	batterie e accumulatori non pericolosi	50
200136 160214 160216	apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	250
200138	manufatti in legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	3.000
200139	plastica	1.000
200140	metallo	3.000
200201	rifiuti biodegradabili (p.es. ramaglie, sfalci, potature, umido – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	30.000
200302	rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica – esclusi gli scarti di macelleria e pescheria)	non sono previsti limiti
200307	rifiuti ingombranti	1.000

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali solo per la quota eccedente il limite quantitativo. Si rammenta che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani è a carico del "Produttore" che stipulerà contratti con ditte specializzate.

Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Comunale, il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, verrà eseguita in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche e confrontandoli con le soglie volumetriche indicative.

Allegato B

Tipologie e modalità di gestione e conferimento delle singole frazioni differenziate

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee, carta e cartone

1. Appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.
2. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta", con il sistema delle isole ecologiche mobili, presso le isole ecologiche, o presso il Centro Comunale di Raccolta o direttamente presso il luogo di produzione per alcune specifiche utenze.
3. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - b. per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. La raccolta differenziata stradale della carta, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
5. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
6. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
7. La raccolta differenziata di carta e cartone presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di raccolta avviene secondo gli orari e le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

A02 - Raccolta differenziata del vetro

1. Appartengono a questa tipologia rifiuti gli imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Non vanno conferiti ceramica, cristallo, specchi e lampade.
2. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta", con il sistema delle isole ecologiche mobili, presso le isole ecologiche, o presso il Centro Comunale di Raccolta o direttamente presso il luogo di produzione per alcune specifiche utenze.
3. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. per il vetro proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;

- b. per il vetro proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio;
- c. gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- 4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro in modo indifferenziato. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
- 5. La raccolta differenziata stradale del vetro, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
- 6. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
- 7. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
- 8. Per il vetro proveniente da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), nei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'Allegato A del presente regolamento, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale e quantitativi, presso le isole ecologiche e presso il Centro Comunale di raccolta.

A03 - Raccolta differenziata del metallo

- 1. Appartengono a questa tipologia rifiuti gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in alluminio, bombolette spray, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, capsule o tappi per bottiglie, ecc..
- 2. La raccolta differenziata dei metalli avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta", con il sistema delle isole ecologiche mobili, presso le isole ecologiche, o presso il Centro Comunale di Raccolta o direttamente presso il luogo di produzione per alcune specifiche utenze.
- 3. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. per i metalli provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - b. per i metalli provenienti dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio;
 - c. gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in metallo ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
- 4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in metallo in modo indifferenziato. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
- 5. La raccolta differenziata stradale del metallo, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.

6. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
7. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
8. Per il metallo proveniente da attività artigianali è previsto il conferimento, nei limiti quantitativi e qualitativi di cui all'Allegato A del presente regolamento, con flussi ben separati per materiale e quantitativi, presso le isole ecologiche e presso il Centro Comunale di raccolta.

A04 - Raccolta differenziata della plastica

1. Appartengono a questa tipologia di rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc..
2. Appartengono altresì a questa tipologia i materiali che non rientrano nella tipologia degli imballaggi in plastica, quali giocattoli, sedie e tavoli da giardino, grucce appendiabiti, bacinelle in plastica, ecc.
3. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta", con il sistema delle isole ecologiche mobili, presso le isole ecologiche, o presso il Centro Comunale di Raccolta o direttamente presso il luogo di produzione per alcune specifiche utenze.
4. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. per la plastica proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta. Il Comune in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - b. per la plastica proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dal Comune in accordo con il gestore del servizio;
 - c. gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.
6. La raccolta differenziata stradale della plastica, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
7. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
8. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.
9. La raccolta differenziata della plastica presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di raccolta avviene secondo gli orari e le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

A05 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. Appartengono a questa tipologia i rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali.
2. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene, per piccoli quantitativi, con il sistema domiciliare porta a porta, mediante la raccolta congiunta con la frazione organica, attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati, attraverso le isole ecologiche mobili, o infine attraverso il conferimento presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta. In caso di quantitativi superiori a kg. 10 il ritiro può avvenire altresì su chiamata a cura e spese dell'utente, che potrà avvalersi degli accordi contrattuali previsti con il soggetto convenzionato.
3. Al gestore del servizio è, inoltre, consentito istituire un servizio di ritiro su prenotazione o in occasione della cadenza periodica prestabilita e in ogni caso a titolo gratuito presso l'utente che ne faccia apposita richiesta.
4. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
5. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difformi dalle vigenti disposizioni legislative.
6. La raccolta differenziata della frazione verde presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di raccolta avviene secondo gli orari e le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

A06 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Appartengono a questa tipologia i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.
2. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta e con il sistema delle isole ecologiche mobili, o attraverso la raccolta stradale di prossimità per mezzo di contenitori dedicati.
3. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - a. frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - b. frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - c. frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - d. frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - e. frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori singoli o condominiali.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, chiusa in sacchetti di materiale idoneo biodegradabile, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

7. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale nella stagione invernale/autunnale e trisettimanale nella stagione estiva e tardo primaverile.
8. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
9. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A07 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso le isole ecologiche. e presso alcuni rivenditori e conformemente a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2003 n. 194.
2. Il gestore è tenuto ad installare, all'interno o all'esterno dei rivenditori, tali contenitori, in rapporto non inferiore ad uno ogni mille abitanti.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

A08 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.
3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A09 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta.
2. Ogni farmacia deve posizionare al proprio interno, a disposizione dell'utenza, un apposito contenitore per la raccolta dei medicinali scaduti.
3. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A10 - Rifiuti ingombranti

1. Appartengono a questa tipologia i rifiuti costituiti prevalentemente da mobili, materassi ed arredi in genere, elettrodomestici non normati dal decreto legislativo 49/2014, attrezzi sportivi.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3 comma 2, e con la raccolta domiciliare su chiamata.

A11 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene principalmente presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3 comma 2, e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i RAEE possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente.
2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del D. Lgs. 151/2005:
 - a. Grandi elettrodomestici
 - b. Piccoli elettrodomestici
 - c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - d. Apparecchiature di consumo
 - e. Apparecchiature di illuminazione
 - f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - g. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - i. Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - j. Distributori automatici.
3. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:
 - a. Frigoriferi
 - b. Congelatori
 - c. Lavatrici
 - d. Lavastoviglie
 - e. Forni a microonde
 - f. Aspirapolvere
 - g. Macchine per cucire
 - h. Ferri da stiro
 - i. Frullatori
 - j. Rasoi elettrici
 - k. Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
 - l. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - m. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
 - n. Stampanti
 - o. Copiatrici
 - p. Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
 - q. Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
 - r. Terminali e sistemi utenti
 - s. Fax
 - t. Telefoni
 - u. Telefoni cellulari
 - v. Apparecchi radio
 - w. Apparecchi televisivi
 - x. Videocamere

- y. Videoregistratori
- z. Registratori hi-fi
- aa. Apparecchiature di illuminazione
- bb. Tubi fluorescenti
- cc. Sorgenti luminose
- dd. Trapani
- ee. Seghe
- ff. Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- gg. Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- hh. Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- ii. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- jj. Treni elettrici e auto giocattolo
- kk. Consolle di videogiochi portatili
- ll. Videogiochi
- mm. Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- nn. Termostati.

A12 - Rifiuti inerti

1. Appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione e sono costituiti daintonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento, materiali misti, ecc..
2. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile, inclusi quelli provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio, devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A13 – Pneumatici fuori uso

1. Appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.
2. Per detti rifiuti è consentito il conferimento presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

A14 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, pannolini, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose, bombolette spray, etichettate "T" e/o "F", termometri a mercurio, oli e grassi vegetali od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso le isole ecologiche o presso il Centro Comunale di Raccolta, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Allegato C

Sanzioni per violazioni al regolamento

Violazione	Casistica	Sanzione (euro)	
		minima	massima
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati, anche sulla scorta delle prescrizioni di cui all'Allegato B del presente regolamento	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate, isole ecologiche mobili)		25	150
Divieto di realizzare canne di convogliamento e mancata chiusura di quelle esistenti		75	450
Divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti		75	450
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Conferimento di rifiuti non prodotti all'interno del territorio comunale		25	150
Effettuazione del compostaggio domestico in maniera difforme dalle condizioni stabilite dal Comune	Per la prima infrazione	100	
	Per le successive	300	
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	25	250
	Rifiuti speciali assimilati	50	400
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3.000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		25	150
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Errato conferimento della raccolta differenziata		50	150
Mancato rispetto del divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro, delle lattine e delle bottiglie di plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati		50	300
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		100	600
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		25	300

Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		100	400
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		100	400
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Mancato conferimento alle isole ecologiche e al Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani che possono provocare problemi da un punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e dei rifiuti recuperabili per i quali non esistono altre forme di raccolta differenziata previste sul territorio		50	300
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		75	450
Obbligo di pulizia dei marciapiedi per gli esercenti di attività in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via		25	150
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300
Obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata		25	150
Mancato porto, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine		28	173
Mancata rimozione, da parte del conduttore del cane, delle deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico		58	173
Violazione delle norme che disciplinano il volantinaggio di cui all'art. 42 del presente regolamento	Per il privato cittadino e il personale incaricato della distribuzione in solido con l'azienda committente	Sanzione amministrativa da 300 a 3000 Euro oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi	
	Per le aziende commissionarie	Sanzione amministrativa da 206 a 1549 Euro oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi	
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000

	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Impedimento all'accessibilità dei contenitori e delle isole ecologiche mobili per gli operatori del gestore del servizio		25	150
Parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o delle isole ecologiche mobili o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta		Sanzione amministrativa art. 158 C.d.S.	
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500
Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio		25	150
Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati		50	300
Mancato obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio		50	300
Mancato rispetto dell'obbligo, per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti e simili che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.		50	300
Mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi		25	150
Mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi		25	150

Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, per le quali non sia prevista una sanzione specifica dal Regolamento stesso e non siano presenti ulteriori disposizioni sanzionatorie previste dal Codice della Strada, dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e da altre norme di settore statali o regionali, si applica comunque la sanzione minima di euro 25 e la sanzione massima di euro 150.

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.02 DEL 16-06-15

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 16-06-2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~si attesta la copertura finanziaria~~ di €.....sull'intervento del bilancio comunale

per parere d'atto
Barcellona P. di G., 16/06/2015


IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
D.ssa Elisabetta Bartolone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Commissario Straordinario
Dr. Fulvio Bellomo




Il Segretario Generale
D.ssa Sabrina Ragusa



La presente è copia conforme all'originale

Li 16-04-2015

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 16-04-15 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 16-04 al 31-05-2015

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al Settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
